



**University
of Ferrara**

**Department
of Law**

Regolamentazione fiscale e finanziaria

Le criptovalute quali nuovi strumenti finanziari. Profili fiscali e strumenti di controllo

Valentina Passadore & Eleonora Addarii

Rovigo – Palazzo Angeli, Rovigo
15 dicembre 2023



Department
of Law

FONTI DI FINANZIAMENTO “ORDINARIE”



CRIPTOVALUTE

CRIPTOVALUTE: *“rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”*



Fattori che hanno favorito la diffusione:

- a) possibilità di realizzare cospicui guadagni in tempi brevi (come contropartita vi è il rischio elevatissimo di perdere la somma investita);
- b) assenza di un soggetto terzo e garante che eserciti attività di controllo sulle negoziazioni;
- c) il semi-anonimato degli utenti che favorisce anche transazioni che potrebbero essere “connesse ad attività di riciclaggio di denaro”
- d) la mancanza (fino ai primi mesi del 2022) di una regolamentazione che inquadri e definisca il fenomeno sotto il profilo giuridico, e, in particolare, in quello fiscale

Segue...PRE 2022

l'Amministrazione finanziaria italiana, con la risoluzione n. 72/E/2016, afferma che”
Il possesso di valute virtuali è divenuto così rilevante ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche da generare in caso di plusvalenze, realizzate al di fuori delle attività d'impresa un reddito diverso, tassabile in base al disposto dell'art. 67 1 ° comma,lett. c-ter e comma 1-ter TUIR” con l'aliquota ordinaria del 26%, solo per giacenze che denotino un fine speculativo.

- Tutti i detentori di criptovalute sono obbligati a indicare l'ammontare posseduto nel quadro RW del modello Redditi per le persone fisiche, indicando il controvalore in euro

Segue...PRE 2022

La giurisprudenza nazionale ha **equiparato** le criptovalute/criptoattività, **a strumenti finanziari, anche se non propriamente incluse nell'elenco previsto dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 58/1998**

(Cass., sent. n. 44378 del 22 novembre 2022; Cass., sent. n. 44337/2021; Tribunale di Verona, 24 gennaio 2017, n. 195; Tribunale di Firenze, sez. fallimentare, 21 gennaio 2019, n. 18)

Non potendosi escludere la funzione di mezzo di pagamento delle criptovalute, risulta opportuno inquadrarle nel diverso ambito dei **prodotti finanziari, di cui all'art. 1, comma 1, lett. u) del T.U.F., che comprende sia strumenti finanziari, ma amplia tale nozione includendovi “ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”.**

La posizione avvalorata da **comunicazioni e delibere Consob.**

(Consob IS/36167; 12 maggio 2000; DIN/82717, 7 novembre 2000; DEM/1043775, 1° giugno 2001; DTC/13038246 Delibere nn. 20814 e 20815 del 14 febbraio 2019; 20786 del 22 gennaio 2019; n. 20660 del 31 ottobre 2018.)

Segue...PRE 2022

La differente qualificazione di una criptoattività incide anche sulla disciplina.
Gli strumenti finanziari “ordinari” sono sottoposti a stringenti controlli.

MA

Questi controlli per le criptovalute invece risultano assenti e non regolamentati:

- non sussiste un’istituzione o un ente che ne protegge il valore,
- non è presente un soggetto cui imputare l’emissione di criptovalute,
- non è possibile individuare intermediari responsabili.

RECENTI INTERVENTI UE

Regolamento (Ue) 2023/114 c.d MiCRA (Markets in Crypto-assets Regulation)

obiettivi :

- Tutela degli investitori
- Aumentare la trasparenza
- Salvaguardia della certezza del diritto, offrendo un quadro definitorio solido di tutte le crypto-attività non rientranti nella disciplina vigente in materia di servizi finanziari
- Promozione dell'innovazione tecnologica senza minare il regime della leale concorrenza comunitaria, garantendo la tutela di consumatori e degli investitori.

Segue...

L'azione dell'Unione Europea è stata promossa attraverso due principi: **proporzionalità e sussidiarietà.**

Il regolamento MiCRA si basa sull'articolo 114 TFUE, che conferisce alle Istituzioni europee la competenza di stabilire le disposizioni più appropriate per ottenere il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, assicurando l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno

RECENTI INTERVENTI INTERNI

Con il Decreto MEF del 13 gennaio 2022 è stato introdotto l'obbligo per gli operatori del settore di iscriversi in un apposito registro, istituito presso l'OAM (Organismo Agenti e Mediatori).

Sono tenuti all'iscrizione i soggetti, anche non residenti, che offrono servizi correlati all'intermediazione di valute fiat con criptoattività, servizi di *exchange* per acquisizione e intermediazione di criptovalute, nonché servizi di conservazione di *wallet* digitali. Ai quali viene imposto di istituire sul territorio nazionale una succursale o una sede.

Questi soggetti saranno inoltre tenuti alla raccolta dei dati relativi alle operazioni svolte e ai soggetti coinvolti.

I dati saranno trasmessi all'organismo centrale e saranno utilizzabili anche dall'Amministrazione finanziaria per le verifiche fiscali.

Segue....

La legge di bilancio 2023 ha posto modifiche alla disciplina della tassazione delle “cripto-attività”.

Prevedendo una nuova categoria di redditi diversi introducendo la lettera c-sexies) al comma 1 dell’articolo 67, del Tuir, che definisce le cripto-attività come “*una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga*”. Nell’ambito applicativo della norma rientrano i fenomeni di “detenzione”, rimborso e “trasferimento” di “valori” e “diritti”, mediante la tecnologia distribuita (DLT).

Le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni aventi ad oggetto dette cripto-attività, imponibili, in capo alle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente), agli enti non commerciali, alle società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, come redditi diversi e assoggettati a tassazione del 26%, la stessa applicabile alle attività finanziarie.

Segue...

l'Agenzia delle Entrate è intervenuta il 27 ottobre 2023, con la circolare N. 30 /E per porre chiarimenti a quanto disposto dal legislatore.

Non configurano reddito:

- i proventi della cessione di NFT (rappresentanti opere di ingegno da parte dell'autore)
- i redditi derivanti dai cc.dd. investment token (o security token)

Restano escluse dalla disciplina le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote di società sotto forma di cripto-attività, che andranno qualificate e determinate in base alle disposizioni delle lettere c) e c-bis), non essendo la rappresentazione digitale idonea a modificarne la natura giuridica. Secondo la stessa *ratio*, sono esclusi dal regime le ipotesi in cui le cripto-attività rappresentano il sottostante di un contratto derivato (ad es. *contract for difference* o *future* **Trattamento fiscale delle cripto-attività.**

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Il regolamento UE introduce un'ampia disciplina circa l'emissione e il collocamento di nuove cryptoattività, nè a livello Ue che interno sono stati posti in essere controlli da parte di organismi e organi in merito all'emissione di criptovalute da parte di società.

È auspicabile che, pur nel rispetto della natura di tali strumenti e senza snaturarne funzioni e caratteristiche, gli spazi “orfani” in cui si possono insinuare comportamenti che potrebbero porre squilibri di mercato vengano colmati.

Grazie per l'attenzione



**University
of Ferrara**

**Department
of Law**